



# CITTA' DI SAN MAURO TORINESE

## CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE** **(ai sensi art. 48 Decreto L.vo n. 267/2000)**

**N. 51**

**OGGETTO:      CONTRIBUTO RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA  
                  ITALIANA E RICHIESTE DI CERTIFICATI ED ESTRATTI DI STATO CIVILE**

L'anno **duemilaventicinque** addì **due** del mese di **Aprile** alle ore **12:30** nella sede comunale di San Mauro Torinese, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

<b>N.</b>	<b>Cognome e nome</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>	<b>Note</b>
1	GUAZZORA GIULIA	X		
2	RASTELLI LUCA	X		
3	BAGARIN DANIELE	X		
4	DURANTE EMANUELE	X		Partecipa in videoconferenza
5	FOGLI MATTEO	X		
6	MIATTON DAISY	X		

Partecipa Il Segretario Generale: FASANO Laura.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente apre la discussione (segue a tergo).

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Su proposta del relatore : DURANTE EMANUELE

Su istruttoria del Servizio competente : SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Vista la proposta di deliberazione n. 43 del 2025

Visti i pareri espressi dai dirigenti , ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000:

- parere di regolarità tecnico-amministrativa: parere favorevole
- parere di regolarità contabile: parere favorevole

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento.

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese.

### **DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione allegata alla presente, avente ad oggetto:  
CONTRIBUTO RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA E  
RICHIESTE DI CERTIFICATI ED ESTRATTI DI STATO CIVILE

\*\*\*\*\*

Successivamente,

### **DELIBERA**

Di dichiarare previa separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del Decreto Legislativo 267 del 18/08/2000.

## PROPOSTA DI DELIBERA

43 del 2025

### LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore ai Servizi cimiteriali, Emanuele Durante.

Visto l'art. 42 comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nel quale vengono individuate le competenze del Consiglio, fra le quali l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, e la sola disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

Considerato che la determinazione delle tariffe è assegnata alla Giunta Comunale quale organo a competenza residuale.

Visti i commi 636, 637 e 638 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ("Legge di Bilancio 2025"), che testualmente prevedono:

*"- 636. I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.*

*- 637. I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni.*

*- 638. Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo."*

Ritenuto pertanto opportuno, ai fini di compensare le spese di servizio connesse alle dispendiose attività proprie delle pratiche in parola, di provvedere ad assoggettare le tipologie di domande previste dalla succitata normativa al versamento di contributi indicati:

- domande di riconoscimento della cittadinanza prevista dall'art. 1, comma 636 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, con particolare riferimento al riconoscimento della cittadinanza italiana "jure sanguinis" (Circolare K.28.1 dell'8 aprile 1991);
- richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente, previste dall'art. 1, comma 637 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Considerato che sulla proposta sono stati espressi, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- parere di regolarità tecnico-amministrativa;
- parere di regolarità contabile.

Visto il D.lgs n. 267/2000 s.m.i

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese.

### DELIBERA

- 1) Di determinare in € **500,00** l'importo del contributo amministrativo per le domande di riconoscimento della cittadinanza ai sensi dall'art. 1, comma 636 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, con particolare riferimento al riconoscimento della cittadinanza italiana "jure sanguinis" (Circolare K.28.1 dell'8 aprile 1991).

- 2) Di determinare in € **200,00** l'importo del contributo amministrativo per richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente, ridotto ad € **100,00** nel caso in cui la richiesta contenga l'esatta indicazione dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce.
- 3) Di stabilire che detti contributi dovranno essere versati all'atto della presentazione della relativa istanza, determinando in caso contrario l'improcedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 1, comma 638, della legge n. 207/2024.
- 4) Di dare atto che:
  - il contributo non si applica alle domande di riconoscimento della cittadinanza di cui dall'art. 1, comma 636 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, con particolare riferimento al riconoscimento della cittadinanza italiana "jure sanguinis" (Circolare K.28.1 dell'8 aprile 1991) se presentate per il tramite degli uffici consolari;
  - il contributo non si applica alle richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente se presentate da pubbliche amministrazioni;
  - restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.
- 5) Di dare atto altresì che la decorrenza delle previsioni di cui ai punti precedenti decorrano dal **15 aprile 2025**.
- 6) Di demandare ai Servizi Demografici gli atti necessari e conseguenti al presente provvedimento.
- 7) Di dichiarare, previa separata ed unanime votazione palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo 267/00.

**OGGETTO:** CONTRIBUTO RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLA  
CITTADINANZA ITALIANA E RICHIESTE DI CERTIFICATI ED ESTRATTI  
DI STATO CIVILE

Il Responsabile del Procedimento	L'Istruttore
Rosanna Panebarco	Rosanna Panebarco

### **P A R E R I**

PARERE DI REGOLARITÀ **TECNICO-AMMINISTRATIVA.**

Servizio / Ufficio proponente SERVIZI DEMOGRAFICI

Settore proponente SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

ESITO: **parere favorevole**

MOTIVO:

Data : 01/04/2025

Il Dirigente del Settore  
Laura Fasano\*

PARERE DI REGOLARITÀ **CONTABILE**

ESITO: **parere favorevole**

MOTIVO:

Data : 01/04/2025

Il Dirigente del Settore Finanziario  
Sabrina Erta\*

\* Documento di parere firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto:

LA PRESIDENTE

Guazzora Giulia \*\*

IL SEGRETARIO GENERALE

FASANO Laura \*\*

\*\* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.